Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Venerdì, 21 settembre 1934 - Anno XII | Numero 222

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. **1476**.
Trasformazione in ente consorziale autonomo dell'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 gennaio 1927, n. 166, col quale l'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria fu eretto in ente morale, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale;

Ritenuta l'opportunità di dare all'Istituto stesso la forma di ente consorziale;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Alessandria in data 8 ottobre 1932, del comune di Alessandria in data 19 novembre 1932, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Alessandria in data 5 ottobre 1932 e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori in data 12 dicembre 1931, con le quali detti enti s'impegnano rispettivamente di concorrere al mantenimento dell'Istituto in parola col contributo annuo di L. 7500, L. 10.000, lire 25.000 e L. 20.000;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 1° maggio 1934, n. 235;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria, eretto in ente morale con R. decreto 27 gennaio 1927, assume il carattere di ente consorziale autonomo sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Lo scopo dell'Istituto è quello di promuovere e diffondere in Italia, con idonei mezzi, il razionale allevamento del coniglio e degli animali da pelliccia in genere.

Art. 3.

Oltre al patrimonio della passata gestione, che viene trasferito al Consorzio, al mantenimento dell'Istituto concorrono annualmente:

a) il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Alessandria;

b) l'Amministrazione provinciale di Alessandria;

c) il comune di Alessandria;

d) la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

L'obbligo degli enti aderenti al Consorzio per il mantenimento dell'Istituto nazionale di coniglicoltura si limita al pagamento del contributo annuo da essi deliberato e non contraggono per l'adesione al Consorzio nessuna responsabilità e garanzia in confronto ai terzi.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 5000.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale quello del presidente.

Art. 6.

Il presidente, che sarà nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti, ha la legale rappresentanza dell'ente. Riunisce il Consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; provvede all'amministrazione e al funzionamento dell'ente medesimo.

Del Consiglio di amministrazione fa parte di diritto, con funzioni di segretario, il direttore dell'Istituto.

Art. 7.

Il personale dell'Istituto è costituito dal direttore e da operai salariati.

Il posto di direttore viene assegnato all'attuale titolare prof. Francesco Maiocco. Successivamente la nomina verrà fatta con pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Il personale salariato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Art. 8.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione un rapporto dell'attività svolta dall'Istituto, il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Di tali documenti sarà trasmessa copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la superiore approvazione.

Art. 9.

La revisione contabile della gestione dell'Istituto è affidata a due sindaci, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi esercitano le funzioni indicate dall'art. 184 del Codice di commercio in quanto applicabili.

Art. 10.

Uno speciale regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto.

Art. 11.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio di esso dovrà essere esclusivamente devoluto a favore di analoghe istituzioni preferibilmente piemontesi, aventi di mira l'allevamento del bestiame, con quelle modalità che saranno determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Commissione amministratrice.

Art. 12.

L'Istituto ha una funzione esclusivamente di studio e di propaganda e da esso esulerà, in modo assoluto, ogni atto a scopo speculativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1477**.

Provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, convertito nella legge 13 marzo 1933, n. 263, concernente la ratizzazione di semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare una maggiore estensione alle agevolezze precedentemente consentite a favore dei mutuatari degli Istituti di credito fondiario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito fondiario possono — ove nel loro giudizio insindacabile, per ogni singolo caso, lo ritengano opportuno, e limitatamente ai mutui del saggio d'interesse non inferiore al 5 % — concedere ai mutuatari, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in debito di non più di quattro semestralità scadute e non pagate, di ammortizzare l'ammontare complessivo delle semestralità stesse accresciuto dei relativi interessi di mora in un periodo di tempo non superiore alla residua durata del mutuo, mediante pagamento di uguali rate semestrali successive comprensive dell'interesse a scalare calcolato allo stesso saggio di interesse del mutuo stesso, a cominciare dal 1° luglio 1934.

Tale ratizzazione però non potrà essere concessa ai mutuatari che si siano giovati della precedente ratizzazione autorizzata col R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213.

Art. 2.

Il credito per le semestralità come sopra ratizzate e per i relativi interessi di mora sarà garantito dall'ipoteca iscritta a garanzia del rispettivo mutuo ed accessori con la stessa efficacia del grado spettante a detta ipoteca. La concessa ratizzazione sarà fatta risultare da annotamento in margine alla iscrizione dell'ipoteca stessa.

Gli Istituti che si avvarranno della suddetta facoltà non potranno apportare alcuna modificazione al piano di ammortamento delle cartelle da essi emesse.

Art. 3.

Tanto gli interessi di mora quanto quello a scalare di cui all'art. 1 sono esenti da imposta di ricchezza mobile.

Gli atti di consenso alle ratizzazioni di cui allo stesso articolo 1 e quelli con essi connessi, sono compresi nell'abbonamento delle tasse di registro, bollo e ipotecarie di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, riprodotto nell'art. 46, allegato *B*, della tariffa annessa alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 4.

I suddetti atti di consenso alle ratizzazioni non potranno essere stipulati se contemporaneamente non si addivenga alla trasformazione dei relativi mutui a saggio inferiore d'interesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Agli atti di consenso alle ratizzazioni si applica la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo, da liquidarsi sull'ammontare del debito dilazionato.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, nonchè quelle emanate con i Regi decreti-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, e 12 febbraio 1934, n. 189, ad eccezione dell'art. 3 di quest'ultimo, sono applicabili ai mutui di favore contemplati nella parte II, titolo I, del testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399, ed agli altri mutui di favore assimilati ai primi in forza di successive disposizioni legislative; ferme restando l'aliquota del contributo dello Stato risultante dai contratti relativi ai mutui originari, e le prerogative delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui medesimi sancite dall'art. 297 del precitato testo unico, e prescindendo, per i mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dal saggio limite e dal numero massimo delle semestralità arretrate, di cui all'art. 1, nonchè dalla condizione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1478**.

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure a cambiare la denominazione della frazione Vallerano in « Valeriano Lunense ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 luglio 1934, con la quale il podestà di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, in esecuzione della propria deliberazione 30 dicembre 1933, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione Vallerano in quella di « Valeriano Lunense »;

Visto il parere espresso dal Rettorato della provincia di La Spezia con deliberazione 17 febbraio 1934, n. 1414;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Vallerano in quella di « Valeriano Lunense ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. **1479**.

Revoca del riconoscimento giuridico concesso all'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1920, n. 1947, con il quale venne riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova) e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la convenzione 10 maggio 1933 stipulata dal Regio commissario preposto alla gestione straordinaria del predetto Istituto col comune di Asola, relativa al passaggio a quest'ultimo di tutte le attività e passività dell'Istituto in parola;

Ritenuto che con tale passaggio l'Istituto è venuto a cessare da ogni sua attività perdendo altresì la sua personalità giuridica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data del presente decreto rimane privo di effetto il riconoscimento giuridico concesso all'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova) con R. decreto 5 dicembre 1920, n. 1947.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1480.
Erezione in ente morale dell'Opera pia intitolata Fondazione « Enrico Bonaiti », con sede in Lecco.

N. 1480. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia intitolata Fondazione « Enrico Bonaiti », con sede in Lecco, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1481.
Modificazione dello statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara.

N. 1481. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1482.
Erezione in ente morale delle Fondazioni « Casa benefica Giuseppe Simonetti » e « Opera Pia Giuseppe Simonetti » con sede in Roma.

N. 1482. R. decreto 12 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Fondazioni « Casa benefica Giuseppe Simonetti » e « Opera Pia Giuseppe Simonetti », con sede in Roma, vengono erette in ente morale, sotto unica amministrazione autonoma, e ne sono approvati, con modificazioni, gli statuti organici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1483.
Modificazione del R. decreto 8 marzo 1934, n. 702, concernente l'istituzione del premio « Enrico Sereni » presso la Regia università di Roma.

N. 1483. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene rettificato il R. decreto 8 marzo 1934, n. 702, nel senso che il premio « Enrico Sereni » istituito presso la Regia università di Roma, verrà destinato ad un laureato di una qualsiasi delle Facoltà dell'Università stessa, che abbia discusso la migliore tesi di laurea su un argomento di fisiologia umana o di fisiologia generale, ovvero di chimica fisiologica o di fisiologia comparata o di chimica biologica o di biologia generale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 agosto 1934.
Nomina del comm. rag. Amos Argenti a presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1932, col quale il comm. rag. Pietro Massimini fu confermato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano per il quadriennio 1° gennaio 1932-31 dicembre 1935;

Considerato che per l'avvenuto decesso del comm. Massimini occorre procedere alla nomina del nuovo presidente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. rag. Amos Argenti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano fino alla data del 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 18 Min. agric. e foreste, foglio n. 349. — FEDELI.

(9693)

REGIO DECRETO 23 agosto 1934.
Nomina dell'on. Umberto Alberici a vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1932, col quale il comm. rag. Pietro Massimini, ora deceduto, ed il comm. rag. Amos Argenti furono rispettivamente confermati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano per il quadriennio 1° gennaio 1932-31 dicembre 1935;

Considerato che il comm. rag. Amos Argenti, con provvedimento in corso, è stato nominato presidente del predetto Istituto e che conseguentemente occorre ora procedere alla nomina del nuovo vice-presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. Umberto Alberici è nominato vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano fino alla data del 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII Registro n. 18 Min. agric. e foreste, foglio n. 350. — FEDELI.

(9694)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1934.
Riduzione delle tariffe telefoniche.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, numero 196, e il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del R. decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 46 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico e approvate rispettivamente coi Regi decreti in data 23 aprile 1925, n. 505, 506, 507, 508, 509;

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1928, 31 dicembre 1930 e 11 ottobre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1° del decreto Ministeriale 20 giugno 1928, modificato dal decreto Ministeriale 31 dicembre 1930, è sostituito dal seguente:

Art. 1° — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° Gruppo - Reti con più di 10.000 abbonati;
2° Gruppo - Reti con più di 2000 e fino a 10.000 abbonati;
3° Gruppo - Reti con più di 500 e fino a 2000 abbonati;
4° Gruppo - Reti da 25 a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun Gruppo vengono ripartiti in sei categorie così determinate:

1ª Categoria:

a) Istituti di credito - Banche e banchieri;
b) Agenti di cambio, commissionari di borsa e affini;
c) Enti e società commerciali col capitale di almeno 1.000.000 di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai;
d) Alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 1ª categoria dalle competenti autorità, e bars;
e) Apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª Categoria:

a) Industriali e commercianti - Enti e società commerciali con capitale inferiore a 1.000.000 di lire. Enti assicurativi;
b) Studi professionali anche se esercitì nelle abitazioni;
c) Amministrazioni private;
d) Cliniche private;
e) Alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarate di 2ª categoria dalle competenti autorità;
f) Corporazioni, Confederazioni, Federazioni, Associazioni, Sindacati e Unioni sindacali;
g) Associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;
h) Apparecchi di portineria;
i) Uffici provinciali e comunali, comprese le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925;
l) Tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª Categoria:

a) Alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;
b) Negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento, con conduzione a tipo familiare, esclusi i generi di lusso;
c) Artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino, con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;
d) Proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;
e) Professionisti esercenti, nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª Categoria:

a) Enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 6ª categoria;
b) Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili di combattimento, Associazioni fasciste alle diretta dipendenza del Partito, Enti ed Opere assistenziali del P.N.F., Opera nazionale Balilla, Opera nazionale Dopolavoro, Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari;
c) Istituti ed enti che non possono essere compresi nella 6ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª Categoria:

a) Abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;
b) Parrocchie e conventi;
c) Istituti privati di educazione e di istruzione;
d) Società di mutuo soccorso.

6ª Categoria:

a) Amministrazioni statali;
b) Uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;
c) Enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato;
d) Direzione del P.N.F., sedi delle Federazioni provinciali fasciste, dei Fasci di combattimento e dei relativi gruppi rionali.

Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) vale la limitazione di cui all'art. 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

e) Giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

f) Uffici comunali e provinciali e aziende municipalizzate non compresi nella 2ª categoria;

g) Opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

i) Alti funzionari dell'Amministrazione che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia, previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei Gruppi suddetti, sono stabilite, con effetto immediato, nella misura seguente:

Reti del 1° Gruppo.

Categoria		L.	
Categoria 1ª		L. 1650	(1ª zona L. 1500)
» 2ª		» 1050	
» 3ª		» 750	
» 4ª		» 650	
» 5ª	sing.	» 575	
	dupl.	» 380	
	mult.	» 280	
» 6ª		» 525	

Reti del 2° Gruppo.

Categoria		L.	
Categoria 1ª		L. 1320	(1ª zona L. 1200)
» 2ª		» 900	
» 3ª		» 680	
» 4ª		» 575	
» 5ª	sing.	» 500	
	dupl.	» 330	
	mult.	» 250	
» 6ª		» 450	

Reti del 3° Gruppo.

Categoria	L.	
Categoria 1ª	L. 860	(1ª zona L. 780)
» 2ª	» 585	
» 3ª	» 440	
» 4ª	» 390	
» 5ª	» 350	
» 6ª	» 325	

Reti del 4° Gruppo.

Categoria	L.	
Categoria 1ª	L. 690	(1ª zona L. 625)
» 2ª	» 440	
» 3ª	» 350	
» 4ª	» 310	
» 5ª	» 300	
» 6ª	» 250	

Gli abbonamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Nei casi in cui non siano applicabili le disposizioni di favore per compensi impianto e trasloco, contemplate dal decreto Ministeriale dell'11 ottobre 1932, dovranno effettuarsi le seguenti riduzioni:

50 % sul compenso normale per spese d'impianto e di trasloco nelle reti situate in Comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, esclusa da tale riduzione ogni altra quota supplementare dovuta;

20 % sul compenso normale per spese di trasloco e 10 % sul compenso normale per spese d'impianto in tutte le altre reti, escluse sempre dalle riduzioni le quote supplementari suddette.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano agli abbonati attualmente esistenti, a decorrere dal 1° ottobre 1934-XII.

Gli abbonati che alla data del presente decreto risultino per speciale concessione classificati in una categoria diversa da quella nella quale dovevano o dovrebbero essere assegnati, continueranno a godere della concessione stessa.

Roma, addì 11 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le comunicazioni:* PUPPINI.

(9696)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Ugo Morelli di Cesare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Ugo Morelli, nato a S. Domenico ne' Vestini il 4 aprile 1882 da Cesare e da Cumberti Annetta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Ugo Morelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 agosto 1934 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Ugo Morelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(9674)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Antonietta Giovanna Carlotta Negroni di Pietro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Antonietta Giovanna Carlotta Negroni, nata a Lodi il 20 dicembre 1889 da Pietro e da Laboranti Pierina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadi-

nanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Antonietta Giovanna Carlotta Negroni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 agosto 1934 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Antonietta Giovanna Carlotta Negroni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9675)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1934.
Costituzione del Comitato per l'amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1932 con il quale furono riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, alla stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone, costituita con territori dei comuni di Fiumalbo (Modena) e di Cutigliano (Pistoia);

Viste le deliberazioni dei podestà di Fiumalbo e di Cutigliano, rispettivamente in data 2 e 16 giugno u. s., nonchè le lettere 15 giugno u. s. del direttore generale dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche e 16 detto mese del presidente del Touring Club Italiano;

Uditi il Consiglio superiore della sanità pubblica, la Confederazione nazionale fascista del commercio e la Confederazione generale fascista dell'industria;

Visto l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone è costituito dai signori:

Comm. ing. Giovacchino Banti, presidente;

Dott. Ubaldo Baldi Papini, rappresentante dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche;

Cav. Ugo Vecchi, rappresentante del Touring Club Italiano;

Cav. uff. dott. ing. Antonio de Santoli, ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Pistoia;

Cav. uff. dott. Lazzaro Trincas, medico provinciale di Modena;

Sperindio Margheri, rappresentante dei commercianti;

Comm. Francesco Gentili, rappresentante degli esercenti alberghi e pensioni;

Carlo Marchionni, rappresentante degli industriali;

Console comm. Luigi Montagnani, rappresentante del podestà di Fiumalbo;

Ugo Niccolai Lazzerini, rappresentante del podestà di Cutigliano.

Il prefetto di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9673)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1934.
Inflizione di una sanzione pecuniaria a carico di alcuni componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 5 dicembre 1933-XII portante sanzioni civili a carico dei signori Tolino Carlo fu Daniele, presidente, Grimaldi Berardino fu Vincenzo, Fimiani Pellegrino fu Sabato, Fimiani Raffaele fu Matteo, consiglieri d'amministrazione della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino);

Veduta la lettera 10 agosto 1934-X, n. 22541, di S. E. il prefetto di Avellino;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 5 dicembre 1933-XII è modificato come segue:

« Ai signori Raffaele Fimiani fu Matteo, Berardino Grimaldi fu Vincenzo, consiglieri, Domenico Gentile fu Antonio e Nicola Tolino fu Carmine, sindaci, della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) è inflitta in solido la sanzione pecuniaria di lire mille (L. 1000) per inosservanza alle disposizioni del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, e della legge 6 giugno 1932, n. 656 ».

L'intendente di finanza di Avellino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9697)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-89.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mulic fu Antonio, nato a Rupingrande l'11 giugno 1862 e residente a Rupingrande n. 50, è restituito nella forma italiana di « Mulini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina nata Ravbar fu Antonio, nata il 16 ottobre 1874, moglie;
2. Luigia di Antonio, nata il 2 aprile 1903, figlia;
3. Olga di Antonio, nata il 18 ottobre 1905, figlia;
3. Carlo di Antonio, nato il 4 agosto 1907, figlio;
5. Valeria di Antonio, nata il 2 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5058)

N. 11419-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Mulic fu Antonio in Skabar, nata a Rupingrande il 6 marzo 1867 e residente a Rupingrande, 68, è restituito nella forma italiana di « Mulini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5059)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Caterina Mulic fu Antonio in Ravbar, nata a Rupingrande il 1° novembre 1855 e residente a Rupingrande, 2, è restituito nella forma italiana di « Mulini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5060)

N. 11419-92.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Mlac fu Giuseppe ved. Lazar, nata a Rupingrande il 13 novembre 1873 e residente a Rupingrande, 73, sono restituiti nella forma italiana di « Milazzi » e « Lazzari ».

Il cognome « Lazar » viene steso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Guglielmo fu Francesco, nato il 19 dicembre 1903, figlio;
2. Eugenia fu Francesco, nata il 12 febbraio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5061)

N. 11419-93.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mrak di Giuseppina, nato a Chiapovano il 12 maggio 1901 e residente a Rupingrande, 19, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Gustin di Andrea, nata il 2 dicembre 1902, moglie;
2. Federico di Antonio, nato il 15 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5062)

N. 11419-96.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marianna Skabar fu Giuseppe ved. Puric, nata a Rupingrande il 22 febbraio 1822 e residente a Rupingrande, 15, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rodolfo fu Giovanni, nato il 19 luglio 1906, figlio;
2. Maria fu Giovanni, nata il 4 agosto 1908, figlia;
3. Luigia fu Giovanni, nata il 5 maggio 1910, figlia;
4. Giovanni fu Giovanni, nato il 1° aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5065)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 16 settembre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale.

(9707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede ed il Governo Italiano.

Addì 12 settembre 1934-XII, è stato effettuato lo scambio delle ratifiche della Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede ed il Governo Italiano il 20 dicembre 1933.

(9708)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantacinquesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 148, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 agosto 1934, n. 929, lib. 1, vol. 24, con il quale al sig. Venanzio Sampoli, domiciliato in Siena, è concessa, per anni 70, la facoltà di coltivare la miniera lignifera denominata « Murlo », sita in territorio del comune di Murlo, provincia di Siena. Estensione ett. 128.65.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 170, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1315, lib. 1, vol. 4, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Libiola », sita in territorio del comune di Sestri Levante, è intestata alla « Miniera di Libiola S. A. », con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 171, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1325, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società Anonima Cementi e Calci Emilia, con sede in Genova, è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Bucchignano », in territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza. Estensione ett. 202.14.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 181, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1322, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Caput Acquas », sita in territorio dei comuni di Iglesias e Serbariu, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Anonima Mineraria Carbonifera Sarda, con sede in Bacu Abis, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 184, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1317, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Bacu Abis », sita in territorio del comune di Gonnesa, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Anonima Mineraria Carbonifera Sarda, con sede in Bacu Abis, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 182, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1320, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Cortoghiana », sita in territorio dei comuni di Iglesias e Gonnesa, provincia di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Mineraria Carbonifera Salda, con sede in Bacu Abis, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 179, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1319, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Piolanas Nord », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Anonima Mineraria Carbonifera Sarda, con sede in Bacu Abis, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 180, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1321, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Sirai », sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Anonima Mineraria Carbonifera Sarda, con sede in Bacu Abis, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 17 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 216, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1329, lib. 1, vol. 24, con il quale ai condomini dell'area dove è aperta la miniera solfifera « Dammuso », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Angelo Cutaia, domiciliato in Racalmuto, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera medesima. Estensione ett. 0.94.

Decreto Ministeriale 17 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 215, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1318, lib. 1, vol. 24, con il quale la quota di cointeressenza spettante al sig. Salvatore Di Gangi sulla concessione della miniera di zolfo denominata « Respica Gallaccio », sita in territorio di Enna, è trasferita al sig. Paolo Cantella, domiciliato in Villarosa, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 204, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1326, lib. 1, vol. 24, con il quale l'area delle concessioni delle miniere lignitifere « Terras de Collu » e « Culmine o Is Nuraghis » site in territorio del comune di Gonnesa, provincia di Cagliari, è ridotta alla superficie di ett. 519.08.98. Dette concessioni sono, inoltre, riunite in una con il nome di « Terras de Collu e Culmine ».

Decreto Ministeriale 20 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 211, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1330, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Le Cascine », sita in territorio del comune di Mezzanego, provincia di Genova, è intestata alla « Miniera di Libiola S. A. » con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 223, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, lib. 1, vol. 24, con il quale al principe Enrico Grimaldi, domiciliato a Catania, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare le emanazioni di anidride carbonica che si sviluppano nella località « Lago Naftia », del territorio del comune di Mineo, provincia di Catania. Estensione ett. 9.83.64.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 225, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1327, lib. 1, vol. 24, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Ciccione », sita in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Attardo Antonio, domiciliato in Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 1.46.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 224, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934, n. 1378, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società Ceramica Richard-Ginori, con sede in Milano, è concessa, per anni 60, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località « Coronas Arrubias II » in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari. Estensione ett. 8.78.60.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 226, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 agosto 1934, n. 1328, lib. 1, vol. 24, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Salemi », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal dott. Enrico Macaluso, domiciliato a Racalmuto, e concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima. Estensione ett. 0.60.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 250, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934, n. 1379, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società Anonima Unione Cementi Marchino e C., con sede in Casale Monferrato, è concessa, per anni 50, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Bricco-Porto Vecchio », nel territorio del comune di Pontestura Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 15.53.80.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 251, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934, n. 1377, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società Anonima Unione Cementi Marchino e C., con sede in Casale Monferrato, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Zerbi Ormeto », nel territorio del comune di Pontestura Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 18.07.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 240, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934, n. 1380, lib 1, vol. 24, con il quale al cav. Giuseppe Giordano, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Stretto Pizzuta », sita in territorio del comune di Caltanissetta. Estensione ett. 38.72.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 239, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934. n. 1381, lib. 1, vol. 24, con il quale al sig. Giuseppe Giordano, domiciliato in Caltanissetta è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Stretto Giordano », sita in territorio del comune di Caltanissetta. Estensione ett. 111.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 241, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1934, n. 1382, lib. 1, vol. 24, con il quale al cav. Giuseppe Giordano, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Serra dei Gessi », sita in territorio del comune di Caltanissetta. Estensione ett. 35.40.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 237, con il quale è accetta la rinuncia fatta dalla Società Anonima Caolino Panciera e C., con sede in Schio, alla concessione della miniera di caolino denominata « Siroccolo », sita in territorio del comune di Santorso, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 222, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Agricola, anonima con sede in Milano, alla concessione della miniera di lignite picea denominata « Caniparola », sita in territorio dei comuni di Sarzana, Castelnuovo di Magra e Fosdinovo, provincia di La Spezia e Massa Carrara.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 238, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società Anonima Caolino Panciera e C., con sede in Schio, alla concessione della miniera di caolino denominata « Strada Giare Buso », sita in territorio del comune di Tretto, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 236, con il quale è accettata la rinuncia fatta dal liquidatore della Società Anonima Miniere dell'Argentiera alla concessione perpetua della miniera di rame e ferro denominata « Frigido », in territorio di Massa, provincia di Massa e Carrara.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 235. con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società J. Geoffray e A. Jacquet, con sede in Lione, alla concessione della miniera di grafite denominata « Losera », sita in territorio del comune di San Pietro Val Lemine, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 4 Corporazioni, foglio 243, con il quale la Società Anonima Cuprifera Italiana Val Nure è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di piriti di rame e ferro denominata « Canneto-Grondana », sita in territorio del comune di Ferriere, provincia di Piacenza.

(9676)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4266 — Data: 7 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevitoria Debito Pubblico — Intestazione: Alippi Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 105 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9681)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 635385 di annue L. 140, intestato a Levi Zaira di Abramo, moglie di Ghiron Ottavio, domiciliata a Trino (Novara), vincolato come dote costituita alla titolare dal dì lei padre con patto di riversibilità, giusta atto 1° luglio 1911, rogato Sebastiano De Rollo, notaio in Seragna.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911. n. 298.

Roma, addì 14 luglio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7116)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	186821	Fucito Antonino fu Saverio domic. a Positano (Salerno) . .	L.	500 —
3,50 %	441967	Prebenda Canonicale, sotto il titolo di S. Cristoforo, eretta nella chiesa cattedrale di Comacchio (Ferrara)	»	185,50
Cons. 5 %	303489	Pagliuso Giovanni-Antonio fu Giuseppe-Andrea, domic. a S. Arcangelo Trimonte (Avellino) - ipotecata	»	745 —
»	535985	Intestata come la precedente - ipotecata	»	1.300 —
Cons. 5 % Littorio	54733	Manenti Giacomina fu Giovanni, ved. di Fratoni Antonio, domic. a Spoleto (Perugia) ipotecata	»	10 —
Cons. 5 %	480237 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura di Giuseppe Marenco Suant, detto Josè, di Leone, domic. a Torino	»	16.350 —
		per l'usufrutto: Marenco Suant Giuseppe, detto Josè, di Leone, domic. a Torino		
»	511449 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Montanile Filomena di Aniello, minore, emancipata sotto la curatela del marito Picciocchi Stefano di Antonio, domic. ad Avella (Avellino)	»	55 —
		per l'usufrutto: Montanile Aniello fu Gioacchino, domic. ad Avella.		
3,50 %	364589 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossi Giambattista, Giulietta e Giuseppe fu Giorgio in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Magnano Carolina fu Giuseppe, ved. di Rossi Giorgio, domic. a Pra (Genova)	»	70 —
		per l'usufrutto: Magnano Carolina fu Giuseppe, ved. di Rossi Giorgio, domic. a Pra (Genova).		
Cons. 5 %	270934	Patronato Scolastico di Valperga (Torino)	»	5 —
»	396486	Intestata come la precedente	»	25 —
»	423891	Intestata come la precedente	»	15 —
»	449870	Intestata come la precedente	»	25 —
»	497071	Intestata come la precedente	»	50 —
»	511035	Patronato Scolastico e Opera Nazionale Balilla di Valperga (Aosta)	»	50 —
»	407521 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rosso Luigia di Giacomo, ved. di Scala Enrico	»	500 —
		per la proprietà: Manicomio S. Giacomo di Alessandria.		
»	262485 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Arrè Giovannina di Paolo, ved. di Spinelli Vitantonio e moglie in seconde nozze di Capone Francesco, domic. a Turi	»	185 —
		per la proprietà: Spinelli Filomena fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Giannatelli Rosa fu Francesco, ved. di Spinelli Francesco, domic. a Turi (Bari).		
Prest. Nazionale 5 %	24351	Gaspardis Enrico fu Cirillo, domic. a Udine - vincolata . .	»	40 —
3,50 %	724256	Beneficio Parrocchiale di Santa Margherita di Prugno in Casola Valsenio (Ravenna)	»	3,50
»	261586	Conte Giovanni fu Francesco, domic. a Valstagna (Vicenza) - ipotecata	»	7 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	97318	Gilardi Giovanni fu Benigno, domic. a Sondrio . . . . L.	65 —
3,50 %	179769	Battaglia Elisabetta di Rosario, ved. di Cuccia Nicolò, domic. a Mezzojuso (Palermo) - ipotecata . . . . . . »	14 —
»	741020	Campis Adelina fu Antonio, ved. di Celentano Francesco, domiciliata a Napoli . . . . »	168 —
Prest. Nazionale 5 %	9516	Maceratini Getulio fu Domenico, domic. a Recanati (Macerata) - ipotecata . . . . »	25 —
Cons. 5 %	97043 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pompei Ersilia, Luigi, Giulio e Iole fu Bixio, minori sotto la p. p. della madre Cacciani Cesira fu Serafino, ved. di Pompei Bixio, domic. a Roma . . . . . . » per l'usufrutto: Cacciani Cesira fu Serafino, ved. di Pompei Bixio.	110 —
»	192639 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	50 —
Obbl. Venezie 3,50 %	1095	Comune di Chiusa d'Isarco (Trento) . . . . »	91 —
3,50 %	817936	Gatta Michelet Ezzelina di Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Ivrea (Torino) e prole nascitura da detto Gatta Michelet Battista . . . . »	84 —
»	204320	Marciante Paolo di Vincenzo, domic. a Bivona (Girgenti) - ipotecata . . . . »	28 —
»	559376	Marciante Vincenzo, Emanuele e Celestina fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Puccio Antonina, ved. Marciante, domic. a Bivona (Girgenti) . . »	14 —
Cons. 5 %	5373	Odda Adele fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Ferraro Caterina fu Vincenzo, ved. in prime nozze di Odda Annibale e moglie in seconde nozze di Tomatis Stefano, domic. a Genova . »	50 —
»	140468	Bria Aldo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Marro Carlotta, ved. di Bria Pietro, domic. a Garessio (Cuneo) . »	40 —
3,50 %	795120 Solo certificato di nuda propriet	per la proprietà: Associazione Nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata in Milano . . . . » per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Pariani Ida fu Giuseppe, ved. di Dell'Oro Antonio ed a Dell'Oro Maria fu Antonio.	92 —
Cons. 5 %	290526	Crispo Luigi fu Giovanni-Vittorio, domic. a Sassari - ipotecata »	150 —
3,50 %	729782	De Gaglia Matilde fu Alessandro, moglie di Perrella Alfonso . »	147 —
»	338445	Bonasera Fortunato di Giuseppe vincolata . . . . . . »	105 —
Cons. 5 % Littorio	351386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Dejèan Giulia fu Teodoro, ved. di Di Lorenzo Giovanni, domic. a Noto (Siracusa).	250 —
»	351387 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Vincenzo fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	250 —
»	351388 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Salvatore fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	250 —
»	351389 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Ottavio fu Vincenzo, domic. a Noto (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	250 —
»	351390 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dejèan Concettina fu Vincenzo, moglie di Giuseppe Squadrilli, domic. a Noto (Siracusa) . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	250 —
3,50 %	432971 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guarnaschelli Natalia di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palermo . . . . . » per l'usufrutto: Rotolo Giovanni di Giuseppe, domic. a Palermo.	87,50

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6482)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 agosto 1934-XII (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa L.		6.343.481.635, 44	+	2.867
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 36.583.276, 95		+	666
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri	» 170.354, 12		—	271
		36.753.631, 07	+	395
Riserva totale L.		6.380.235.266, 51	+	3.262
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.772.798.105 —		—
Cassa »		301.435.604, 70	—	1.022
Portafoglio su piazze italiane »		3.274.088.323, 02	+	61.796
Effetti ricevuti per l'incasso »		4.260.087, 48	—	119
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.407.030.691, 81		+	271.824
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 37.731, 95			—
		1.407.068.423, 76	+	271.824
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.384.753.665, 77	+	3.142
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 33.806.639, 59		+	13.834
altri	» 41.346.661, 99		+	15.335
		75.153.301, 58	+	29.169
Azionisti a saldo azioni L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici »		163.306.239, 95	+	528
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali »		1.075.654.767, 10	+	3
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti	» 141.440.308, 50			—
Impiego fondo pensioni	» 254.755.607, 43			—
Debitori diversi	» 695.373.731, 45		+	91.624
		1.154.054.647, 38	+	91.624
Spese L.		102.432.548, 02	+	6.247
L.		17.295.240.980, 27		
Depositi in titoli e valori diversi »		32.265.407.635, 18	—	1.548.562
L.		49.560.648.615, 45		
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		394.558.547, 42	—	436
TOTALE GENERALE L.		49.955.207.162, 87		

Saggio normale dello sconto 3 % dall'11 dicembre 1933-XII.

Il governatore: AZZOLINI.

(3222)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

agosto 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 agosto 1934-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . L.		13.193.817.750 —	+ 170.296
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		341.384.168, 23	+ 12.563
Depositi in conto corrente . . . »		813.857.714, 17	— 179.697
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.649.059.632, 40	+ 3.162
Capitale . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . »		47.479.916, 30	— 46.726
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		1.065.424.321, 77	+ 459.223
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente . »		11.411.551, 79	+ 1
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L.	141.795.744, 18		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . »	517.511.140, 54		+ 33.336
		705.306.884, 72	+ 33.336
Rendite del corrente esercizio . . . L.		184.058.673, 29	+ 17.458
Utili netti dell'esercizio precedente . . . »		—	—
L.		17.295.240.980, 27	
Depositanti . . . »		32.265.407.635, 18	— 1.548.562
L.		49.560.648.615, 45	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		394.558.547, 42	— 436
TOTALE GENERALE . . . L.		49.955.207.162, 87	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 43,55 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 48,08 %.

Servizio ragioneria: *Il S. capo servizio*: PIERINI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Efficienza dell'aeroporto doganale di Brindisi.

Nel numero 209 della *Gazzetta Ufficiale*, in data del 6 settembre 1934-XII, fu pubblicato il decreto Ministeriale 21 giugno 1934, concernente le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea. Nel testo riguardante la zona vietata di Brindisi a pag. 4048, fu inserita una nota indicante che, fino a quando il nuovo aeroporto di Brindisi non fosse stato efficiente, le operazioni doganali si sarebbero effettuate nell'aeroporto di San Vito dei Normanni.

Si rende noto che il nuovo aeroporto di Brindisi è ormai efficiente, e che pertanto gli aeromobili che arrivano a Brindisi, o che ne partono, devono effettuare le prescritte operazioni doganali in detto aeroporto e non più in quello di San Vito dei Normanni.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(9680)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Roveta ».

Con decreto del Ministero dell'interno in data 5 aprile 1934-XII la ditta Eredi Enrico Scotti è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di « Roveta » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Casellina e Torri (Firenze) di cui la ditta stessa è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere posta in vendita in bottiglie della forma e dimensioni comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappo del tipo « corona ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 220×110 stampate su carta bianca. L'etichetta sarà contornata da una fascia di color verde alta 6 mm. Nella parte superiore, immediatamente al di sotto della fascia verde, vi sarà una striscia alta mm. 8, di color rosso, sulla quale sarà scritta a caratteri bianchi la seguente dicitura: « Acqua Roveta Purissima Diuretica Digestiva ». Lo spazio sottostante sarà diviso nel senso dell'altezza in tre parti eguali: in quella di sinistra, saranno scritte, in caratteri colore verde, alcune notizie sul meccanismo d'azione dell'acqua, sul modo con cui si provvede all'imbottigliamento, nonchè i dati dell'analisi chimico fisica dell'acqua stessa. In quello di destra saranno riportate le indicazioni terapeutiche dell'acqua, i risultati dell'analisi chimica, e la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico ».

Nella parte centrale su spazio bianco, sarà raffigurata una stella a cinque punte in colore verde, attraversata da una fascia rettangolare piegata ad angolo con il vertice in alto di colore rosso e dello spessore di mm. 15 su cui a grossi caratteri bianchi, su rilievo nero, sarà scritto il nome dell'acqua « Roveta ». Sul bordo inferiore saranno riportati, in caratteri rossi, su due colonne i risultati dell'analisi batteriologica, nonchè la dicitura: « Proprietà Eredi Enrico Scotti-Scandicci (Firenze) », infine sul bordo verde saranno indicati a caratteri bianchi gli estremi dei decreti di autorizzazione ministeriale alla libera vendita dell'acqua con la seguente dicitura: « Autorizzata la vendita con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 1925 modificato con decreto Ministeriale 5 aprile 1934, n. 35 »; il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(9685)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale denominata « Cappuccino ».

Con decreto del Ministero dell'interno in data 13 maggio 1934, la Società anonima « Acque Sintetiche del Cappuccino » con sede in Torino, corso Palermo, 62, è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Cappuccino » dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Torino.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della forma comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappo meccanico a leva in metallo e porcellana.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di carta bianca aventi le dimensioni di mm. 166×110. In ogni etichetta sono delimitati nel senso longitudinale due spazi rettangolari: uno superiore ed uno inferiore. Nel primo (alto 35 mm.) è inscritta a grossi caratteri rossi su fondo bianco la parola « Cappuccino ». Il secondo rettangolo ha le dimensioni di mm. 80×160 ed ha un fondo di colore verde chiaro marcato con una serie di fregi uniti di forma circolare su cui è riprodotta la sagoma di un frate cappuccino. In detto rettangolo si distinguono tre porzioni: una superiore, una mediana e una inferiore. Nella porzione superiore a caratteri rossi è scritta la dicitura « Acqua minerale artificiale da tavola » ed in un rigo inferiore la dicitura « tipo alcalino litinica, digestiva ».

Nella porzione mediana si osserva a sinistra uno spazio quadrato bianco (40×40 mm.) in cui sono riportati i dati dell'analisi batteriologica e parte di quelli dell'analisi chimica; al centro un ovale in cui su fondo bianco è riprodotta l'immagine di un frate cappuccino che versa l'acqua di una bottiglia in un bicchiere. Nello sfondo superiore dietro della figura del frate è riprodotta la sagoma di un convento, infine a destra in un altro spazio quadrato bianco di dimensioni eguali a quello di sinistra, sono riportati i risultati dell'analisi chimica qualitativa e quantitativa dell'acqua stessa.

Nella porzione inferiore sono riportati in caratteri rossi gli estremi del decreto di autorizzazione ministeriale a sinistra, e a destra le indicazioni relative alla Società produttrice. In fondo all'etichetta in caratteri neri è inserita la dicitura « Dottore dello Stabilimento F. Longo »; il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(9686)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « S. Rocco ».

Con decreto del Ministero dell'interno in data 13 maggio 1934, la ditta Fratelli Fea di Agliano d'Asti è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « S. Rocco » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Agliano d'Asti (Alessandria) e di cui la ditta Fratelli Fea è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in damigiane contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 260×110 stampate a caratteri neri su carta bianca.

Ogni etichetta ha un inquadramento ornamentale ed è divisa nel senso dell'altezza in tre spazi rettangolari, uno destro (mm. 50×85), uno centrale (mm. 130×85) e uno sinistro di dimensioni uguali al primo.

Nello spazio di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica.

Nel rettangolo centrale è iscritto dall'alto al basso « Fonte Purgativa S. Rocco in Agliano d'Asti, provincia di Alessandria, Fratelli Fea proprietari » « Acqua minerale naturale purgativa, diuretica » « Batteriologicamente pura ».

Più sotto sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla libera vendita, infine a grossi caratteri sono inserite le seguenti diciture « Proprietari ed esercenti Fratelli Fea Agliano d'Asti »; il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(9687)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Trieste.

Si comunica che con R. decreto 10 agosto 1934-XII (registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1934-XII, registro n. 6 Interno, foglio n. 118) il signor comm. avv. Paolo Cuzzi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Trieste pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor comm. avv. Piero Pieri.

(9688)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

Si comunica che con R. decreto 10 agosto 1934-XII (registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1934-XII, registro n. 6 Interno, foglio n. 117) il signor ing. Augusto Toselli è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor ing. Attilio Molineris.

(9689)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.